

# IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

#### di concerto con

# IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, recante modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione:

Visto l'articolo 17, comma 3, legge 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, recante: "Nuovo codice della strada";

Vista la legge 15 gennaio 1992, n.21, recante: "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea", e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248

Visto l'articolo 2, comma 3, del decreto - legge 25 marzo 2010, n.40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n.73, che dispone che: "Ai fini della rideterminazione dei principi fondamentali della disciplina di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, secondo quanto previsto dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ed allo scopo di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dì concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate, entro e non oltre il 31 dicembre 2014, urgenti disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia. Con il suddetto decreto sono, altresì, definiti gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini dei rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi";

Visto l'articolo 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante: "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività";

Visto l'articolo 9, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19;

Sentita la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;

Sentita l'Autorità per la regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. -----del----

#### Adotta

il seguente regolamento:

#### ART. 1

(Finalità e contenuti)

1. Il presente regolamento, reca le disposizioni attuative di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 25 marzo 2010, n.40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dirette a impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente nonché a definire gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini dei rilascio, da parte dei Comuni e degli altri enti a ciò preposti, dei titoli autorizzativi.

# ART. 2

### Archivio informatico nazionale

- 1. E' istituito, presso il CED della motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'archivio informatico nazionale dei soggetti esercenti titolari di :
  - a) licenze per il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
  - b) autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta, velocipede, natante e veicoli a trazione animale.
- 2. I dati di cui al comma 1 sono trasmessi dai comuni o dagli altri enti preposti al rilascio di licenze ed autorizzazioni, nel rispetto dei termini e secondo le modalità stabilite con decreto

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

#### ART. 3

# (Competenze regionali e comunali)

- 1. Nella determinazione dei criteri di cui all'articolo 4, comma 2, della legge n. 21 del 1992, le Regioni provvedono alla pianificazione dell'attività di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1, tenendo conto delle esigenze di promuovere la concorrenza e di garantire la corretta, ordinata, regolare e continuativa erogazione dei medesimi autoservizi rispetto al fabbisogno locale, ai fini del rilascio, da parte dei comuni, delle relative licenze ed autorizzazioni.
- 2. I comuni o gli altri enti che hanno rilasciato le autorizzazioni o le licenze controllano, anche mediante sistemi di controllo a distanza, la corretta, ordinata, regolare e continuativa erogazione degli autoservizi servizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1.
- 3. I comuni o gli altri enti che hanno istituito il servizio di taxi individuano aree specificamente segnalate dedicate alla sosta dei veicoli destinati a tale servizio, a norma dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. I Comuni che non hanno istituito il servizio di taxi autorizzano la sosta dei veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente in apposite aree specificamente segnalate ed a ciò destinate a norma dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- 4. Ai veicoli destinati al servizio di taxi ed al servizio di noleggio con conducente è consentito l'uso delle corsie preferenziali o riservate al trasporto pubblico locale, nonché l'accesso alle zone a traffico limitato, salve eccezioni stabilite dal comune per motivate esigenze di traffico, di sicurezza stradale o ambientale.
- 5. Le comunicazioni previste ai sensi dell'articolo 5-bis della legge n. 21 del 1992, sono effettuate con tecnologie a distanza le cui registrazioni sono conservate dai comuni per 10 anni e utilizzate anche al fine dei controlli sulla corretta, ordinata, regolare e continuativa erogazione degli autoservizi servizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1.

#### ART. 4

(Disposizioni relative ai servizi di noleggio con conducente)

1. Nei comuni in cui è istituito il servizio di taxi, la sosta su suolo pubblico dei veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente, è consentita solo durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione.

- 2. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente, nonché l'inizio ed il termine del servizio sono effettuate presso la sede, la rimessa o il pontile di attracco, situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, salvo quanto previsto al comma 4. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione del cliente possono avvenire in altro luogo.
- 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, il foglio di servizio, in formato elettronico o cartaceo, contiene i dati di cui all'articolo 11, comma 4, della legge n.21 del 1992 ed è conforme al modello allegato al presente decreto. Il foglio di servizio è compilato dal titolare dell'autorizzazione o da un suo delegato, e riporta, sia in caso di servizio a tempo che a viaggio, i dati necessari ad una univoca identificazione del servizio medesimo, nel rispetto dei principi ed obblighi imposti dalle norme vigenti sul trattamento dei dati personali. Il foglio di servizio, redatto in duplice copia ove cartaceo, è conservato sia presso la sede sia a bordo del veicolo o del natante, per due settimane decorrenti dalla data di svolgimento del servizio ed esibito a richiesta degli organi preposti al controllo.
- 4. È possibile derogare agli obblighi di cui ai commi 1 e 2 nei seguenti casi:
  - a) quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile d'attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima;
  - b) in caso di una nuova prenotazione di servizio successiva alla partenza dalla rimessa con destinazione nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione ed iniziando il medesimo servizio dal territorio di un comune diverso;
  - c) quando è stato concluso un contratto in forma scritta tra il vettore ed il cliente avente durata superiore a trenta giorni, da tenere a bordo ed in sede e da esibire in caso di controlli;
- 5. Ferme restando le specifiche sanzioni previste dai regolamenti comunali relativi al servizio di noleggio con conducente, in caso di mancata ottemperanza alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima, da parte di soggetto titolare di valida autorizzazione, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 85, comma 4-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

#### ART.5

### (Disposizioni in materia di servizi di taxi)

1. Il prelevamento dell'utente oppure l'inizio del servizio taxi avvengono nell'ambito del territorio del comune che ha rilasciato la licenza, salvo che non vi siano accordi tra i comuni o le città metropolitane. L'attesa dell'utente può avvenire negli orari dei turni di servizio in posteggi appositi, adeguatamente attrezzati anche con telefoni per la ricezione delle chiamate, individuati dal comune per lo stazionamento o durante la circolazione stradale.

- 2. Non è consentito al servizio taxi rifiutare alcuna corsa che parte dal territorio comunale o comprensoriale, anche se richiesta tramite tecnologie a distanza, qualora abbia come destinazione il medesimo comune o comprensorio. I comuni che hanno rilasciato le licenze monitorano, anche con sistemi di controllo a distanza, il regolare svolgimento dei servizi.
- 3. Nel servizio di taxi è ammessa la sottoscrizione di contratti e convenzioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 7 della legge n.21 del 1992, sia diretta che per soggetti interposti, a condizione che venga garantita un'assegnazione indifferenziata della domanda.
- 4. I comuni o gli altri enti che rilasciano le autorizzazioni possono prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi svolgano servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio.
- 5. Ferme restando le specifiche sanzioni previste dai regolamenti comunali relativi al servizio taxi, in caso di mancata ottemperanza alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima, da parte di soggetto titolare di valida licenza, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 86, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

#### ART. 6

## (Utilizzo di strumenti tecnologici)

- 1. Per favorire una più efficace organizzazione del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente è consentito l'utilizzo di tecnologie di chiamata o di prenotazione quali, a titolo esemplificativo, radiotaxi, o sistemi equipollenti o applicazioni web aventi analoghe funzioni. Le tecnologie di chiamata a distanza non sostituiscono il tassametro o le tariffe approvate dal comune ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere e) ed f), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ove previsti, ai fini della determinazione del costo del servizio per l'utente.
- 2. I soggetti titolari e gestori delle piattaforme tecnologiche di intermediazione tra i passeggeri e i soggetti titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi o le imprese autorizzate all'esercizio del servizio di noleggio con conducente di cui all'articolo 1 della legge n. 21 del 1992:
  - a) sono iscritti al registro di cui al comma 5;
  - b) hanno sede legale e domicilio fiscale nell'ambito dell'Unione europea, fatto salvo quanto previsto dalle norme in vigore in materia di tassazione dei servizi erogati in Italia;
  - c) dichiarano che i titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente o di licenza per il servizio taxi, che fruiscono della propria intermediazione, rispettano la vigente normativa di settore;

d) organizzano le proprie attività in modo da garantire il rispetto della vigente normativa di

settore da parte dei vettori.

3. Non è consentita l'attività di intermediazione, tramite le piattaforme tecnologiche di cui al

comma 1, da parte di soggetti che non rispettano quanto previsto al medesimo comma 2.

4. Non è consentita l'attività di intermediazione, anche tramite piattaforme informatiche, tra

passeggeri e soggetti che non siano titolari di licenza o di autorizzazione di cui alla legge n.

21 del 1992, quando il contratto di trasporto che viene in essere prevede un corrispettivo

intendendosi per tale il compenso per la prestazione svolta dal trasportatore, salvo il

rimborso spese.

5. È tenuto a cura dell'Autorità per la regolazione dei trasporti il registro delle piattaforme

tecnologiche di intermediazione tra i passeggeri e i soggetti titolari di licenza per l'esercizio

del servizio taxi o le imprese titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio

con conducente.

6. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero

dello sviluppo economico, sentita l'AGID, possono essere definite le modalità di

compilazione e tenuta del foglio di servizio di cui all'articolo 4, comma 3, in formato

digitale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti

normativi. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Il Ministro dello sviluppo economico

6